

CITTÀ DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Allegato a)

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTI AUTO A TITOLO ONEROSO

Indice:

- art. 1 – Oggetto
- art. 2 – Veicoli ammessi
- art. 3 – Divieti ed Obblighi
- art. 4 – Requisiti di partecipazione
- art. 5 – Criteri di assegnazione
- art. 6 – Durata dell'assegnazione
- art. 7 – Contrassegni
- art. 8 – Perdita dell'assegnazione
- art. 9 – Revoca dell'assegnazione
- art. 10 – Canone
- art. 11 – Modalità di pagamento
- art. 12 – Mancato pagamento del canone
- art. 13 – Modalità di utilizzo del posto auto
- art. 14 – Responsabilità
- art. 15 – Temporanea indisponibilità del posto auto
- art. 16 – Clausole finali

CITTÀ DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Allegato a)

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente atto disciplina le modalità di assegnazione, di occupazione e di utilizzo di n. 32 posti auto in concessione ubicati nel parcheggio interrato di c.so Italia.
2. Il diritto d'uso del posto auto consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Ogni posto auto è numerato e deve essere utilizzato esclusivamente per il parcheggio dei soli veicoli a motore autorizzati.

Art. 2 – Veicoli ammessi

1. L'accesso al parcheggio sotterraneo è consentito:
 - per lo stazionamento non permanente di autoveicoli circolanti ed in regola con le norme del Codice della Strada
 - ai soli autoveicoli con dimensioni massime di m. 2,50 di larghezza, m. 5,00 di lunghezza e m. 2,05 di altezza.

Art. 3 – Divieti ed Obblighi

1. Nel parcheggio sotterraneo è vietato:
 - cedere a terzi, anche temporaneamente, l'utilizzo del posto auto assegnato
 - subaffittare il posto auto assegnato
 - parcheggiare veicoli con perdite di carburante e/o di altri liquidi, o con difetti suscettibili di arrecare danno alla struttura e alla pavimentazione
 - svolgere operazioni di manutenzione o lavaggio dei veicoli
 - effettuare travasi di carburante
 - eseguire opere e manufatti di qualsiasi tipo
 - ostacolare in qualsiasi modo il movimento veicolare e la funzionalità dell'intera area
 - lasciare il motore dell'autoveicolo avviato oltre lo stretto necessario
 - modificare la destinazione d'uso del posto auto
 - allontanarsi dal veicolo lasciando all'interno animali

Art. 4 – Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al bando per l'assegnazione di un posto auto il soggetto/nucleo familiare in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere residenti o domiciliati a Villadossola
 - non essere titolare di diritto reale su garage – box – posto auto – assimilato sul territorio comunale in misura sufficiente alla rimessa dei mezzi di proprietà

CITTÀ DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Allegato a)

- essere in regola con i pagamenti delle imposte, tasse e tariffe comunali
- non avere alcuna altra ragione di debito verso il Comune
- non trovarsi in alcuna delle cause che comportano incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

Art. 5 – Criteri di assegnazione

1. L'assegnazione dei posti auto avverrà su sorteggio in seduta pubblica previa convocazione degli interessati
2. In fase di prima assegnazione, verrà sorteggiato un solo posto auto per nucleo familiare: ultimata questa fase si procederà con il sorteggio dei posti auto disponibili

Art. 6 – Durata dell'assegnazione

1. L'Amministrazione comunale stipula con l'assegnatario una scrittura privata.
2. La durata dell'assegnazione è fissata in anni 3 dalla data di assegnazione e potrà essere rinnovata in forma espressa: eventuali disdette dovranno essere comunicate almeno 3 mesi prima della scadenza dell'anno di riferimento.
3. In caso di decesso dell'assegnatario, è ammesso il subentro di uno degli eredi legali, previa richiesta di subentro e stipula di nuova scrittura privata, con la stessa scadenza della precedente, entro 30 giorni dalla data di decesso.

Art. 7 – Contrassegni

1. Ogni assegnatario sarà dotato di apposita autorizzazione numerata da tenere ben in evidenza nell'auto durante la sosta.
2. Potranno essere rilasciati tanti contrassegni, con lo stesso numero di riferimento, quante sono le auto in uso ai componenti del nucleo familiare.

Art. 8 – Perdita dell'assegnazione

1. La perdita dell'assegnazione si avrà nel caso di trasferimento della residenza o domicilio o di rinuncia scritta.
2. L'assegnatario, in tal caso, dovrà lasciare libero il posto auto al massimo con decorrenza dal 1 giorno del mese successivo alla data di rinuncia o di trasferimento di residenza o domicilio: in caso contrario il Comune è autorizzato a far rimuovere il veicolo a spese del proprietario stesso.
3. Non è previsto rimborso per le ipotesi di cui al comma 1.

Art. 9 – Revoca dell'assegnazione

1. L'assegnazione verrà revocata in caso di:
 - a. mancato versamento del canone nei termini di cui agli articoli seguenti

CITTÀ DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Allegato a)

- b. perdita dei requisiti di cui all'art. 4
 - c. fatti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento
 - d. cessione del posto ad altre persone non aventi titolo
2. L'assegnatario, in tal caso, dovrà lasciare immediatamente libero il posto auto: in caso contrario il Comune è autorizzato a far rimuovere il veicolo a spese del proprietario stesso.
 3. L'Amministrazione Comunale può modificare – revocare in qualsiasi momento l'assegnazione qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, senza che l'assegnatario possa avanzare pretesa alcuna di indennizzo, dandone comunicazione mediante raccomandata/pec almeno 30 giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, ovvero anche senza preavviso nel caso di gravi ed indifferibili ragioni di interesse pubblico.
In questa evenienza, verrà disposto il rimborso per il solo periodo residuale di mancato utilizzo del posto auto.

Art. 10 – Canone

1. Il canone mensile, quale corrispettivo della concessione dell'area di sosta, è deliberato dalla Giunta Comunale.

Art. 11 – Modalità di pagamento

1. Il canone, determinato ai sensi del precedente art. 10, deve essere corrisposto in rate mensili anticipate.

Art. 12 – Mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone, decorsi 30 giorni dalla scadenza di cui all'art. 11 – comma 1, comporta ipso jure la risoluzione dell'assegnazione per fatto e colpa dell'utente.
2. In tal caso, l'Amministrazione Comunale, se l'assegnatario decaduto non provvede a lasciare libero il posto auto, procederà con la rimozione del veicolo ad esclusive spese del proprietario dello stesso.
3. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per questa Amministrazione di esperire la procedura di intimazione di sfratto di cui agli artt. 657 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 13 – Modalità di utilizzo del posto auto

1. L'assegnatario è responsabile del posto auto assegnato.
2. Al momento del perfezionamento dell'assegnazione del posto auto, all'assegnatario verranno consegnati:
 - a. tesserino / contrassegno numerato
 - b. chiave per l'utilizzo dell'archetto anti sosta abbattibile e lucchettato del posto auto assegnato
 - c. telecomando apertura/chiusura cancello.

CITTÀ DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Allegato a)

3. Ogni volta che l'autovettura lascerà il posto auto assegnato, l'assegnatario deve provvedere alla chiusura del proprio spazio utilizzando l'archetto abbattibile di cui ogni posto auto è dotato, onde evitare l'occupazione dello stesso da parte di altri autoveicoli.
Qualora non venga rispettata detta disposizione, le forze di polizia non avranno competenza nella rimozione di detti autoveicoli.
4. L'assegnatario dovrà farsi carico di tutte le spese ed incombenze di manutenzione ordinaria relative al posto assegnato (a mero titolo esemplificativo: pulizia, sostituzione telecomando in caso di malfunzione, ecc.).

art. 14 – Responsabilità

1. Il parcheggio sotterraneo di c.so Italia non è custodito.
2. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie, compresi furto – incendio – atti vandalici, che dovessero verificarsi all'interno di detto parcheggio.
3. I danni arrecati per l'uso non corretto dell'archetto anti-sosta o del telecomando di apertura del cancello, saranno posti a carico dell'assegnatario a norma dell'art. 2043 del Codice Civile.

Art. 15 – Temporanea indisponibilità del posto auto

1. Sono fatte salve le Ordinanze, adottate dai competenti settori di questa Amministrazione, che vietano temporaneamente, per esigenze eccezionali, l'uso dei posti auto assegnati.
2. Qualora il periodo di non fruibilità del posto auto assegnato sia superiore a giorni 7, l'assegnatario potrà usufruire di una riduzione, per ogni giorno di mancato utilizzo, pari all'importo giornaliero fissato convenzionalmente in 1/365 del canone annuale.
3. Nessuna riduzione è prevista per la mancata fruibilità dell'area per un periodo inferiore ai gg. 7 suddetti

Art. 16 – clausole finali

1. La registrazione della scrittura privata di assegnazione di cui al precedente art. 6 avverrà solo in caso d'uso ai sensi della vigente normativa:
2. In tal caso le relative spese saranno suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuno.